



PROVINCIA DI MODENA

R e g o l a m e n t o
per la disciplina dei
Contratti

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Finalità e principi

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi

Capo II - Disposizioni comuni

- Art. 3 Norme applicabili
- Art. 4 Osservanza dei contratti di lavoro e dei Codici di Comportamento
- Art. 5 Disciplina del contenuto dei contratti

Capo III - Il Segretario Generale e l'unità operativa Contratti

- Art. 6 Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale
- Art. 7 L'attività di rogito
- Art. 8 L'unità operativa Contratti

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

- Art. 9 La determinazione a contrattare. Contenuti
- Art. 10 Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi
- Art. 11 Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

Capo II - Le procedure di scelta del contraente nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori

- Art. 12 Metodi di scelta
- Art. 13 Procedure negoziate
- Art. 14 Affidamento diretto
- Art. 15 Concessioni

Capo III - Norme comuni

- Art. 16 Criteri di aggiudicazione
- Art. 17 Il Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 18 Pubblicità degli atti di gara
- Art. 19 Presidenza della gara nelle procedure aperte
- Art. 20 Commissioni giudicatrice ed aggiudicatrice
- Art. 21 Offerte basse in modo anomalo
- Art. 22 Esclusione dalla contrattazione
- Art. 23 I controlli

TITOLO III - La conclusione del contratto

- Art. 24 Conclusione della fase precontrattuale
- Art. 25 Stipulazione del contratto
- Art. 26 Eseguitività del contratto
- Art. 27 Soggetti competenti alla stipulazione
- Art. 28 Forma dei contratti
- Art. 29 Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art. 30 Garanzia provvisoria e definitiva
- Art. 31 Il repertorio dei contratti
- Art. 32 Originali e copie del contratto

TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto

- Art. 33 Responsabile in fase di esecuzione
- Art. 34 Comunicazioni inerenti al contratto
- Art. 35 Cessione del contratto
- Art. 36 Subcontratti
- Art. 37 Cessione di somme dovute dalla Provincia
- Art. 38 Modifiche delle prestazioni contrattuali
- Art. 39 Esecuzione del contratto
- Art. 40 Corrispettivo - Modalità di pagamento
- Art. 41 Penali
- Art. 42 Inadempimento contrattuale
- Art. 43 Clausola risolutiva
- Art. 44 Controversie

TITOLO V - Il collaudo e la verifica di conformità

- Art. 45 Collaudo e verifica di conformità
- Art. 46 Contenuto e forma del collaudo
- Art. 47 Prestazione non conforme al contratto
- Art. 48 Vizi occulti. Garanzia

TITOLO VI – Disposizioni finali

- Art. 49 Abrogazioni
- Art. 50 Entrata in vigore

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I Finalità e principi

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia, in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 (Principi)

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia, economicità, efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, massima trasparenza nelle procedure, imparzialità e salvaguardia della libera concorrenza.
2. Per tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere indicato il Responsabile del procedimento.
3. L'attivazione delle procedure disciplinate dal presente regolamento si integra con le disposizioni degli altri regolamenti dell'Ente.
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di eventuali contributi.
5. La Provincia, perseguendo anche nell'attività contrattuale l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, considera elemento qualificante il possesso di certificazioni di qualità e di certificazioni ambientali da parte delle imprese. Nelle procedure di scelta del contraente e nella redazione dei bandi di gara, il responsabile del procedimento dovrà individuare modalità di riconoscimento di tali certificazioni.
6. I contratti della Provincia dovranno avere una durata compatibile con la natura e l'oggetto del contratto, avendo riguardo alle norme di legge applicabili nei singoli casi.
7. In nessun contratto della Provincia può essere inserita la clausola del tacito rinnovo.

Capo II Disposizioni comuni

Art. 3 (Norme applicabili)

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo statuto nonché dal presente regolamento.
2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la corruzione, la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa, anche firmando specifici protocolli di legalità per il contrasto di tali fenomeni.

Art. 4 (Osservanza dei contratti di lavoro e dei Codici di Comportamento)

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località; è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena .
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni soggetto a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione del contratto.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge.

Art. 5
(Disciplina del contenuto dei contratti)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del presente regolamento, la determinazione a contrattare deve approvare la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

Capo III
Il Segretario Generale e l'unità operativa Contratti

Art. 6
(Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale)

1. Il Segretario Generale, in collaborazione con il Dirigente competente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.
2. Per procedimenti contrattuali interessanti più aree o servizi, il Segretario Generale promuove - ove occorra - la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

Art. 7
(L'attività di rogito)

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'articolo 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogante è esercitata dal Vice Segretario Generale.
3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dalla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

4. L'Amministrazione, sentito il Segretario Generale, può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

Art. 8
(L'unità operativa Contratti)

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, la Provincia si avvale di una apposita unità operativa denominata "U.O. Contratti" (alla data di adozione del presente regolamento).
2. La collocazione organica e la strutturazione dell'U.O. Contratti sono disciplinate dal regolamento previsto dagli articoli 7 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il dirigente cui fa capo l'U.O. Contratti, con la collaborazione dei dirigenti interessati, svolge gli adempimenti previsti dal presente regolamento connessi alla attività negoziale della Provincia e specificatamente alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, scrittura privata autenticata e scrittura privata.

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I

La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art. 9

(La determinazione a contrattare. Contenuti)

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La determinazione a contrattare assunta dai dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze per materia deve specificatamente indicare:
 - a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni e, ove quantificabile, il valore economico;
 - c) le clausole essenziali;
 - d) le modalità di scelta del contraente, i requisiti dei soggetti partecipanti, i criteri di selezione delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
 - f) la forma di stipula del contratto;
 - g) l'impegno della spesa o l'accertamento dell'entrata che derivano dal contratto.
3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.
4. Le unità operative amministrative e giuridiche allocate presso l'Area Lavori Pubblici alla data di approvazione del presente regolamento prestano la consulenza giuridico amministrativa e di supporto agli Uffici dell'Ente per la predisposizione degli atti e dei capitolati relativi alle procedure di affidamento.

Art. 10

(Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi).

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.
 - a) Appalti per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi, per la fornitura di beni e per la concessione di lavori e servizi pubblici:** tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie.
 - b) Locazione immobiliare:** accertata l'indisponibilità di immobili di proprietà di enti pubblici territoriali da assumere in locazione a titolo gratuito o a condizioni agevolate, la Provincia avvia la procedura aperta per garantire le migliori condizioni.

c) Contratto per prestazioni d'opera intellettuale: il contratto d'opera di cui agli articoli 2222 e 2229 c.c. e riconducibili all'art. 7 del D. Lgs 165/2001 è conferito a professionisti singoli o associati individuati dal dirigente competente a seguito di procedura comparativa, avendo riferimento ai requisiti professionali e culturali dei professionisti necessari per l'espletamento della prestazione, in assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente. Si rinvia al Regolamento adottato dall'Ente in materia di incarichi professionali.

Sono fatte salve le norme previste per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura relativi all'esecuzione di opere pubbliche.

d) Acquisti di beni immobili: avverrà di regola con procedura aperta a seguito di motivata deliberazione in ordine alle esigenze di indispensabilità ed indifferibilità dell'acquisto. Eventuali deroghe all'utilizzo della procedura aperta dovranno essere specificatamente motivate in base all'eccezionalità del caso.

e) Contratti bancari e finanziari: si fa rinvio alle procedure previste per legge in base al valore dell'operazione finanziaria.

f) Contratti di affidamento di servizi legali e di patrocinio legale: gli incarichi di patrocinio e servizi legali sono conferiti preferibilmente a professionisti iscritti in apposito elenco pubblico ed aperto costituito dall'Ente previa verifica dell'indisponibilità del personale interno. L'affidamento dovrà avvenire a seguito di comparazione fra più offerte e, solo in casi motivati, tramite affidamento diretto attingendo in ogni caso all'interno dell'Elenco suddetto. L'elenco pubblico dei Legali è aggiornato periodicamente. Si rinvia al Regolamento adottato dall'Ente in materia di incarichi di patrocinio legale.

Art. 11

(Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi)

1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

a) L'alienazione di beni immobili avviene mediante:

- procedura aperta;
- trattativa privata, previo avviso pubblico;
- vendita diretta;
- permuta

I. L'alienazione di beni immobili avviene, per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, attraverso il ricorso a procedure aperte.

Dopo un primo esperimento d'asta andato deserto, la Provincia può bandire ulteriori esperimenti d'asta abbassando eventualmente il valore a base d'asta originario, ferme restando tutte le altre condizioni, fino ad un massimo del:

- 10% nel caso di un secondo e terzo esperimento d'asta;
- 20% nel caso di un quarto o ulteriori esperimenti d'asta.

II. Qualora, dopo l'esperimento infruttuoso di almeno due tentativi d'asta pubblica, la Provincia non ritenga di procedere ad ulteriori esperimenti d'asta pubblica,

l'immobile può essere venduto a trattativa privata, previo avviso pubblico, alle medesime condizioni, per un prezzo non inferiore a quello posto a base dell'ultima asta andata deserta; se i soggetti interessati all'acquisto sono più di uno si procede con gara ufficiosa fra gli stessi.

III. Il ricorso alla vendita diretta e indipendentemente dal valore del bene immobile è ammesso nei seguenti casi:

1. alienazione a favore di Enti Pubblici o di altri organismi di diritto pubblico, quando l'immobile sarà destinato a finalità di pubblico interesse; in tal caso l'immobile ceduto sarà sottoposto a vincolo ventennale di destinazione pubblica;
2. nelle ipotesi di accordi transattivi, a chiusura di vertenze giudiziarie in corso e nel caso in cui l'immobile da alienare è in rapporto alla vertenza stessa.
3. alienazioni di relitti stradali di modeste dimensioni che, in virtù della loro particolare ubicazione, possono rivestire interesse esclusivamente per il proprietario frontista e/o confinante e che, in caso di vendita a terzi soggetti, darebbero luogo a situazioni di interclusione.

IV. La permuta di beni immobili patrimoniali disponibili è consentita:

1. quando concorrono speciali e comprovate circostanze di convenienza o utilità generale;
2. nell'ipotesi di regolarizzazione dello stato di confini, le cui superfici siano di modeste entità.
3. La permuta deve essere preceduta da un delibera di Consiglio Provinciale nella quale vengono evidenziate le motivazioni e l'eccezionalità che sono alla base della scelta e in particolare l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte della Provincia del bene altrui in cambio del trasferimento di un bene immobile provinciale.

Nell'alienazione di beni immobili sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione previsti per legge.

Deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

b) Alienazione di beni mobili: asta pubblica, salva la vendita di oggetti dichiarati fuori uso o di modico valore secondo le modalità e gli importi stabiliti nel Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economali.

c) Locazione di beni immobili: deve essere esperita la procedura aperta ponendo a base di gara l'importo del valore del canone annuo stimato dagli Uffici tecnici della Provincia o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche. E' consentito altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello Stato, è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

d) Comodato di beni immobili: non è consentito concedere beni di proprietà provinciale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse rapportato alle funzioni provinciali o comunque alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente e alla sua temporanea proficua gestione da parte di soggetti del Terzo Settore, in attesa di poter porre in essere misure di migliore valorizzazione ovvero all'interno di convenzioni o di accordi con enti locali per l'esercizio associato di funzioni pubbliche. Nel contratto di comodato deve sempre essere previsto l'obbligo, a carico del comodatario, di restituire il bene anche prima della scadenza, quando la Provincia ha necessità di servirsene.

e) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella determinazione che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, un adeguato confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Capo II
**Le procedure di aggiudicazione di scelta del contraente
nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori.**

Art. 12
(Metodi di scelta)

1. Ferme restando le ulteriori procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016, la Provincia individua l'operatore economico contraente, di norma, con le seguenti modalità:

a) procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;

b) procedura ristretta e/o negoziata, anche con gara informale, in cui solo gli operatori economici, che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato o selezionati in appositi Elenchi, sono stati invitati e possono presentare offerte;

c) dialogo competitivo, con cui la Provincia, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;

e) mercato elettronico, tramite il quale la Provincia acquista beni e servizi dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati ed abilitati. Per catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione ;

f) adesione alle convenzioni attive per la Pubblica Amministrazione sul mercato elettronico;

g) accordi quadro, conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste in base ai singoli fabbisogni.

2. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, elaborati speciali, fogli di condizioni o disciplinari, devono essere previste adeguate forme di pubblicità.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'utilizzo di sistemi telematici di acquisto e di negoziazione deve avvenire in osservanza dei principi di trasparenza, di semplificazione e di parità di trattamento dei concorrenti con impiego di idonee procedure di sicurezza e deve garantire la conformità alle disposizioni vigenti sulle firme digitali e sulla documentazione amministrativa. Tale modalità è utilizzata sia per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica (gare telematiche) che per quelle negoziate effettuate sul mercato elettronico o sul sistema telematico messo a disposizione dalle centrali territoriali di riferimento.

Art 13
(Procedure negoziate)

1. La procedura negoziata è prescelta dal Responsabile del procedimento, quale procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, nei casi consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto del presente Regolamento.
2. Preliminarmente all'adozione della determinazione a contrarre, il Responsabile del procedimento verifica l'esistenza di appositi elenchi di operatori economici e la presenza negli elenchi medesimi di un numero sufficiente di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura.
3. In tal caso, si procederà con estrazione a sorte del numero minimo di concorrenti previsto per lo svolgimento della procedura, previa indicazione della sezione dell'elenco corrispondente alla prestazione richiesta. In casi motivati, il Responsabile del procedimento può estendere l'invito ad altri operatori economici in possesso dei requisiti e già iscritti, secondo quanto previsto nel disciplinare che regola l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici per gli affidamenti di lavori. L'Elenco esistente viene aggiornato periodicamente secondo le norme di legge e in base al disciplinare regolamentare interno .
4. Nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato l'Ente può preventivamente comunicare il numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara, rendendo note le modalità in cui avrà luogo il sorteggio tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare ovvero il diverso criterio per individuare gli operatori da invitare.
5. L'avviso deve contenere:
 - l'indicazione dell'oggetto della procedura in relazione alla quale viene pubblicato;
 - i requisiti richiesti per l'invito;
 - il criterio di aggiudicazione previsto con indicazione del dettaglio dei parametri di valutazione, qualora si tratti di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - il numero massimo di concorrenti che si intende invitare alla procedura di affidamento.
6. L'avviso di indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente e sulle piattaforme informatiche, salvo ulteriori forme di pubblicità .
7. Nel rispetto dell'evidenza pubblica, le procedure di gara devono essere pubblicizzate nelle forme indicate dalla normativa vigente.
8. L'Amministrazione stabilisce dei termini congrui per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, tenuto conto della natura dell'appalto e dei criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando. In ogni caso, per le gare da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non si possono prevedere per la presentazione delle offerte termini inferiori a 15 giorni dalla data di comunicazione dell'invito.

Art. 14
(Affidamento diretto)

1. Il ricorso all'affidamento diretto è ammesso in base all'importo e alla natura dell'affidamento stesso, con o senza richiesta di più preventivi.
2. Per affidamenti di importo sino alla soglia di euro 40.000, l'affidamento diretto è ammesso anche senza la richiesta di più preventivi.
3. Al di sopra di suddetta soglia, ed entro il limite consentito dalla normativa, l'affidamento diretto potrà avvenire con l'acquisizione di un numero minimo di preventivi, ove esistenti per quanto riguarda gli affidamenti di lavori; per gli affidamenti di servizi e forniture, al di sopra di suddetta soglia e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, si dovrà procedere mediante invito ad un numero minimo di operatori economici previsto per legge.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza e di rotazione, gli affidamenti di cui al comma precedente, avverranno prioritariamente con procedura negoziata con gara informale o con richiesta di offerta utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione centrale o regionale.
5. L'affidamento diretto del contratto con richiesta di offerta ad un unico operatore può avvenire nei casi di infungibilità della prestazione o della fornitura o in altri casi debitamente motivati nella determinazione a contrattare di cui all'art. 9.
6. Nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione può essere effettuata dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni individuati tra i dipendenti in possesso di adeguate competenze relativamente alla procedura o all'oggetto del contratto da affidare.
7. Di dette operazioni, nel caso di gara informale, o di richiesta di più preventivi in base a quanto previsto dal comma 3, viene redatto verbale, sottoscritto dal R.U.P. e dai testimoni. Nel medesimo verbale - datato e protocollato - occorre fare menzione di altri eventuali persone presenti e dare atto delle dichiarazioni che durante le operazioni di gara sono state rese con grado di formalità.

Art. 15
(Concessioni)

1. Per la concessione di pubblici servizi si applicano gli articoli 113 e 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Competente a deliberare è il Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si applica l'articolo 11, lett. e), del presente regolamento.

Capo III Norme comuni

Art. 16 (Criteri di aggiudicazione)

1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione del contratto, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto medesimo.
2. La selezione della migliore offerta tra quelle presentate dai concorrenti avviene, generalmente, mediante l'utilizzo di due differenti criteri:
 - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: l'aggiudicazione comporta una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici, esaminando la loro pertinenza in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto.
 - criterio del prezzo più basso: l'aggiudicazione comporta una valutazione del solo elemento economico dato da una percentuale di ribasso o da un prezzo complessivo ribassato; in tal caso le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già puntualmente definite dalla Stazione appaltante nel capitolato. L'offerta economica deve essere comunque inferiore all'importo posto a base di gara.
3. Nel caso di procedure aperte relative alla dismissione di immobili pubblici si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 73 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827.
Per i contratti relativi a concessioni o locazioni attive, si potrà prevedere l'individuazione del contraente/concessionario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere l'esclusione dei concorrenti quando l'offerta tecnica presentata non raggiunge un punteggio minimo, stabilito da una soglia di sbarramento espressamente indicata nei documenti di gara.
5. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta purché valida, salvo il caso in cui non venga stabilito espressamente negli atti di gara che non si procederà all'aggiudicazione qualora non pervengano almeno due offerte valide.
6. Non sono ammesse offerte economiche in rialzo o ribasso uguale a zero o uguale all'importo posto a base di gara.

Art. 17 (Il Responsabile Unico del Procedimento)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato, per ogni procedimento di affidamento di un appalto o di una concessione.
2. Per l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento in materia di appalti, si fa riferimento alle professionalità minime stabilite dal Codice dei Contratti e dall'ANAC, nelle proprie linee guida o da successivi Regolamenti, in corrispondenza di ogni tipologia di affidamento.
3. Il RUP è nominato con provvedimento del Dirigente del Servizio cui sono assegnate le risorse o l'obiettivo fra i dipendenti assegnati al Servizio dallo stesso diretto. Ove opportuno, il Dirigente può assumere il ruolo di Responsabile unico del procedimento.
4. Lo svolgimento delle funzioni di RUP, in caso di nomina, è obbligatorio.

5. Il dipendente designato come RUP può segnalare al proprio dirigente di riferimento, entro cinque giorni dalla notifica della nomina, eventuali situazioni di conflitto di interesse. Il dirigente deve esprimersi sulla nomina e, se la conferma, il dipendente è tenuto ad assumere il ruolo di RUP. Si farà riferimento alle specifiche norme e piani adottati in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il RUP opera nell'ambito dell'ordinamento amministrativo dell'Ente, in conformità delle previsioni del D. Lgs. 267/2000 e secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Codice dei Contratti.
7. In caso di assenza, anche temporanea, del RUP, per ogni procedimento affidatogli, viene nominato, nelle forme usate per la nomina del RUP, un sostituto che ne assume le funzioni.
8. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.

Art. 18 (Pubblicità degli atti di gara)

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta al dirigente stabilirne la relativa disciplina.
2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda la determinazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.
3. Le gare relative sia a procedure aperte, ristrette o negoziate dovranno svolgersi in luogo pubblico in quanto tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche ad eccezione della sola fase di valutazione delle offerte tecniche.
4. Tutte le operazioni di gara debbono essere fatte constatare in apposito verbale, sottoscritto dai soggetti che partecipano alle operazioni stesse, annotato in apposito registro o protocollato.

Art. 19 (Presidenza della gara nelle procedure aperte)

1. Nelle gare da espletare mediante procedura aperta la presidenza della gara spetta al dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare o da un suo delegato.
2. Alle gare di cui al comma precedente finalizzate all'acquisizione di beni servizi e lavori, nonché quelle attinenti al patrimonio dell'Ente, è sempre presente il Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e due dipendenti in qualità di testimoni. In caso di

sua assenza o impedimento è presente il Vice Segretario Generale, salvo diverso conferimento di delega ad altri da parte del Segretario Generale.

Art. 20 (Commissioni giudicatrice ed aggiudicatrice)

1. In caso di procedura negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza spetta al RUP ovvero ad un seggio di gara composto da dipendenti della struttura che cura l'affidamento e che svolgono funzioni connesse alla negoziazione.
2. Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre componenti, il Presidente è scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC ed i commissari sono scelti tra soggetti interni all'Amministrazione iscritti al medesimo Albo, dei quali almeno uno appartenente al Servizio che cura l'affidamento ed almeno uno appartenente all'Area Appalti ed Economato. Ai Commissari interni spetta il controllo della regolarità della documentazione amministrativa. Nelle procedure di individuazione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente competente nomina la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale, con eventuale impegno di spesa nel caso di commissari esterni.
3. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto, in caso di lavori pubblici, e a carico del quadro di spesa, per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza della struttura organizzativa interessata.
4. A tal fine, il Dirigente nomina i commissari attingendo dalle apposite sezioni dell'Albo dei Commissari gestito da Anac. Nelle more dell'attivazione di tale albo, il Dirigente nomina i commissari tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza; in assenza di dipendenti qualificati e per le procedure di importo sopra soglia comunitaria i commissari vengono individuati preferibilmente fra dipendenti appartenenti ad altro ente locale o Amministrazione pubblica.
5. Non possono far parte della commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), coloro che hanno obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62 del 2013 e coloro che ricadono in situazioni di conflitto di interesse della normativa vigente.
6. La Commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti i componenti .

Art. 21 (Offerte basse in modo anomalo)

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, verrà attivato il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture, secondo i casi.

2. La valutazione di congruità delle offerte potrà essere svolta da parte del RUP oppure dal medesimo, coadiuvato dalla commissione giuridicatrice.

Art. 22
(Esclusione dalla contrattazione)

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze - particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 - debitamente comprovate.
2. L'Amministrazione può stabilire in base a quali illeciti professionali l'operatore economico sarà escluso dalla contrattazione. Restano comunque salvi i divieti posti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 23
(I controlli)

1. Fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati, l'adozione della determina di aggiudicazione è di norma preceduta dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, in sede di gara, dall'impresa aggiudicataria.
2. E' comunque facoltà del Responsabile del procedimento disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie.
3. Per i contratti di importo fino a 20.000 euro l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni dovrà essere posta in essere avendo riguardo al criterio della semplificazione amministrativa, sulla base di specifiche direttive stabilite dai Direttori d'Area per gli ambiti di rispettiva competenza.
4. Quando la verifica di cui ai commi precedenti dà esito negativo, il Dirigente competente ; adotta i provvedimenti conseguenti.

TITOLO III - La conclusione del contratto

Art. 24
(Conclusione della fase precontrattuale)

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il dirigente competente, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione di aggiudicazione è adottata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente.
3. Quando la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, il dirigente competente nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 25
(Stipulazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui all'articolo che segue, avviene di norma entro sessanta giorni dalla data di efficacia della determinazione di cui all'art. 24.
2. La persona fisica che rappresenta la Parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il soggetto aggiudicatario ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine per causa non imputabile al contraente; in tal caso deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art. 26
(Eseguibilità del contratto)

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il dirigente ha facoltà di autorizzare la esecuzione della prestazione, previa in ogni caso l'adozione della determinazione di aggiudicazione.
3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite in corrispondenza dei lavori eseguiti.

Art. 27
(Soggetti competenti alla stipulazione)

1. I dirigenti stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.
2. La competenza è del dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Il direttore di area ha facoltà di sostituzione per singoli atti, di competenza dei dirigenti di servizio, in caso di assenza, impedimento, ingiustificato ritardo, o di avocarli a sé motivando l'avocazione.

Art. 28
(Forma dei contratti)

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e per scrittura privata autenticata nelle firme dal Segretario Generale, oppure in forma pubblica a ministero di notaio, sentito il Segretario Generale.
2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito ad affidamento diretto o procedura negoziata e l'importo sia fino a 100.000 euro. Quando siano state esperite dette procedure di aggiudicazione, è

consentita altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la stipula è effettuata:

a) per gli importi fino a 40.000,00 euro per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio conclusi a cura del Responsabile del procedimento che ha disposto la relativa aggiudicazione, di norma tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata;

b) per gli importi superiori a 40.000,00 euro e fino a euro 100.000,00 a mezzo di scrittura privata.

4. Il contratto relativo a lavori, servizi e forniture stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata deve, a pena di nullità, essere formalizzato con modalità elettronica e sottoscrizione mediante firma digitale.

5. Nella determinazione a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a 40.000 euro quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

6. Gli atti aggiuntivi, integrativi, o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali a cui accedono. Per gli stessi si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria, se dovuti, e all' adeguamento della garanzia definitiva e delle polizze assicurative se previsto nella relativa determinazione.

7. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste a cura dei singoli Responsabili del procedimento.

Art. 29

(Diritti di segreteria e spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

2. I contratti sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata sono altresì soggetti alla applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al dirigente cui fa capo l'u.o. contratti, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione con le modalità indicate dall'Ente.

6. Sono altresì a carico del contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da rimborsare alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

7. In caso di mancato versamento sia delle spese contrattuali che di quelle di pubblicazione la Provincia, a sua scelta, trattiene la somma dovuta dal contraente sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali o escute la garanzia definitiva o procede al recupero ai sensi di legge.

Art. 30 (Garanzia provvisoria e definitiva)

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'entità, il contenuto e le modalità di presentazione delle garanzie provvisorie e definitive sono stabilite dalla normativa vigente. E' facoltà del RUP valutare di non richiedere la garanzia nei casi previsti dalla legge.
2. Nelle procedure di alienazione di beni immobili i partecipanti devono costituire una garanzia provvisoria a serietà dell'offerta secondo l'entità, il contenuto e le modalità indicati nei relativi bandi e/o avvisi pubblici.
3. Il Dirigente competente, in considerazione della particolarità e dell'importo contrattuale, può prevedere negli avvisi e nei bandi di gara che la sottoscrizione della garanzia definitiva sia resa con firma autenticata notarile.
4. E' altresì facoltà della Provincia richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie rispetto a quelle di legge.

Art. 31 (Il repertorio dei contratti)

1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto il registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa, stipulati per scrittura privata autenticata e quelli stipulati per scrittura privata quando debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso. I contratti stipulati con modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale, dopo l'annotazione a repertorio, sono acquisiti a protocollo ai fini della conservazione.
2. Il Segretario Generale, a mezzo dell' U.O. Contratti, provvede alla conservazione del repertorio, degli originali analogici dei contratti e di una copia conforme di quelli sottoscritti con modalità elettronica in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.
3. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, sono annotati in apposito registro denominato "Registro Scritture Private" ed acquisiti a protocollo per la loro conservazione, se sottoscritti con modalità elettronica. L'U.O. Contratti cura la conservazione del Registro Scritture Private e dei contratti analogici in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di registro.
4. La conservazione dei contratti per corrispondenza e quelli conclusi sulle piattaforme del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è a cura dei dirigenti competenti.

Art. 32
(Originali e copie del contratto)

1. Il contratto è formato in un unico originale, per gli atti della Amministrazione;
2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione e registrazione se previste.
3. L'ufficio contratti cura la trasmissione di una copia del contratto con l'indicazione del numero di repertorio o del registro scritte private e degli eventuali estremi di registrazione e trascrizione alla parte contraente, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto

Art. 33

(Responsabile in fase di esecuzione)

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto ed aggiudicato il contratto medesimo.
2. Nella fase dell'esecuzione di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto non può far parte della Commissione designata per l'esame delle offerte per la scelta del contraente. Egli adotta tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto, operando un numero adeguato di sopralluoghi o di visite, procedendo a verifiche ed analisi sui prodotti anche a sorpresa, se del caso coadiuvato anche da propri collaboratori.
4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

Art. 34

(Comunicazioni inerenti al contratto)

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o alle quali sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato dalla stessa per il ricevimento delle comunicazioni relative al contratto.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere altresì effettuate in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro soggetto da lui appositamente incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.
3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta al dirigente contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

Art. 35

(Cessione del contratto)

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con la Provincia.

2. Per circostanze particolari debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione del contratto può essere autorizzata dal dirigente. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di moralità e professionalità prescritti per il cedente, e di idoneità professionale e tecnica afferenti alla parte di prestazioni da rendere.
3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
4. Sono ammesse le cessioni di contratto connesse alla cessione di azienda o ramo d'azienda nei casi previsti dalle norme vigenti.
5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

Art. 36
(Subcontratti)

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto stipulato con la Provincia è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; conseguentemente, è fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti o di fatto, le prestazioni medesime.
2. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione, costituisce grave inadempimento e può, comportare la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
3. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale è l'unica parte del rapporto contrattuale stipulato con l'Amministrazione e continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali e a riscuotere i compensi dovuti. A richiesta dell'Amministrazione il subcontraente è tenuto a trasmettere copia del subcontratto stipulato.
4. Non sono considerati subcontratti le subforniture di materiali standardizzati e di uso comune e gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.
5. Per quanto si riferisce ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e relativi subappalti e subcontratti, si fa rinvio alle norme speciali riguardanti tale materia. -

Art. 37
(Cessione di somme dovute dalla Provincia)

1. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dalla Provincia, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
2. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

3. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

4. Per la cessione di crediti relativi ai contratti pubblici, si applicano le specifiche norme di riferimento.

Art. 38

(Modifiche delle prestazioni contrattuali)

1. E' fatto divieto di introdurre tacitamente modifiche di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, o variazioni in aumento o in diminuzione se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Qualora modifiche o variazioni si rendessero necessarie o opportune per la migliore esecuzione del contratto, il Dirigente competente dispone con provvedimento motivato.

3. Chi dà disposizioni intese ad introdurre modifiche o variazioni, ai sensi del comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche; parimenti è responsabile il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi del provvedimento di cui al comma 2.

4. Per le variazioni relative ai contratti di appalto si farà riferimento alla normativa vigente.

Art.39

(Esecuzione del contratto d'appalto)

1. L'esecuzione del contratto d'appalto ha inizio, di norma, non oltre 45 giorni dalla data della sua stipula. In caso sussistano motivi di necessità, urgenza o di comprovata opportunità che non consentano di frapporre indugio, l'esecuzione del contratto potrà avvenire anche anticipatamente in via d'urgenza subito dopo la consegna dei lavori, del servizio o delle forniture, salvo in ogni caso la riserva a favore dell'amministrazione di non procedere alla stipulazione per gravi motivi ostativi.

2. In caso di avvio dell'esecuzione prima della formale stipulazione del contratto, le garanzie definitive, le polizze assicurative per responsabilità civile e a coperture di ogni rischio nonché la denuncia alle competenti autorità, qualora previste, dovranno essere consegnate all'amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione.

3. I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di inizio dei lavori o delle forniture, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorrano la necessità ed opportunità di effettuare in contraddittorio delle operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi previsti dalla legge.

4. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto a cura del dirigente, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto non può apportare modifiche o variazioni in generale ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo provinciale competente,

salvi i soli casi in cui non vi sia alcun aumento di spesa e la legge o il provvedimento di incarico di direzione rimettano al responsabile stesso tale competenza.

6. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto informa tempestivamente il Responsabile del procedimento e il Dirigente di ogni criticità e dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sulla regolare esecuzione della prestazione stessa onde adottare gli opportuni provvedimenti.

7. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto ovvero in caso di indisponibilità per carichi di lavoro di quelli presenti, da esplicitare nel provvedimento di aggiudicazione del contratto, può essere previsto che il direttore dell'esecuzione sia un esperto esterno, reperito mediante incarico tecnico ad esperti e professionisti esterni all'ente in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla legge

8. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione delle penali stabilite in contratto, il cui importo è imputato in detrazione sulla garanzia definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, ovvero trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 40

(Corrispettivo - Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Il corrispettivo, liquidato dal dirigente competente, è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto.

3. Di norma e fatte salve norme speciali in materia di appalti o di usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esso computata a titolo di rimborso spese.

4. Salvo diversa pattuizione eventualmente stabilita nel contratto nelle sue diverse forme stabilite nel precedente art. 28, il termine per il pagamento è stabilito in base alle norme di legge e in base alla disciplina di contabilità interna.

5. Sono fatte salve le norme speciali in materia di lavori pubblici.

Art. 41

(Penali)

1. Il contraente è soggetto alle penali contrattuali, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi alle prescrizioni determinate e descritte nel capitolato d'appalto o nel disciplinare delle prestazioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

2. Il contratto determina i casi, i criteri, l'entità e modalità di applicazione delle penali, in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.

3. Spetta in ogni caso al direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori segnalare al responsabile del procedimento il verificarsi delle circostanze che comportano l'applicazione di penali. Il direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori e il responsabile del procedimento propongono al Dirigente la comminatoria delle penali. Il dirigente, previo contraddittorio con il contraente privato, dovrà attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penali e l'ammontare concreto delle stesse.
4. Le penali sono trattenute sull'importo della garanzia definitiva: in tal caso l'importo della garanzia deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente competente. Nei casi in cui la garanzia per l'esecuzione non sia stata presentata, le penali sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo.
5. Qualora non sia diversamente pattuito nel contratto, le penali non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 42
(Inadempimento contrattuale)

1. Per i casi di irregolarità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato, spetta al dirigente adottare le misure ritenute necessarie per ripristinare le regolari e corrette condizioni contrattuali. Nei casi in cui le azioni e i fatti verificatisi a causa del comportamento del contraente configurino i casi di grave inadempimento secondo le prescrizioni contenute nelle condizioni contrattuali o nelle disposizioni speciali di legge, compete al dirigente disporre la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento.
2. Spetta agli organi competenti, sulla base di circostanziata proposta del dirigente di cui al comma precedente, promuovere eventuali azioni legali per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Art.43
(Clausola risolutiva espressa)

1. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di inserire in ogni singolo contratto una clausola risolutiva espressa secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 1456 codice civile.

Art. 44
(Controversie)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria.

TITOLO V - Il collaudo e la verifica di conformità

Art. 45

(Collaudo e verifica di conformità)

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo amministrativo, o tecnico - amministrativo, o verifica dell'esecuzione, ai fini della loro accettazione.
2. In relazione alla natura e all'entità delle prestazioni contrattuali, la liquidazione tecnica può valere come collaudo di cui al presente titolo per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.
3. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciali esperti in materia, nominati dal dirigente dell'unità organizzativa interessata. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto ovvero in caso di indisponibilità per carichi di lavoro di quelli presenti, da esplicitare nel provvedimento di aggiudicazione del contratto, può essere previsto che al collaudo si provveda mediante incarico tecnico ad esperti e professionisti esterni all'ente in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla legge ove sussistano le risorse adeguate ad esperire le procedure di affidamento e ad assicurare i compensi. In relazione a prestazioni di particolare complessità, il dirigente ha facoltà di nominare esperti singoli esterni all'ente ovvero una commissione di collaudo.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.
6. Nelle forme consentite dal Codice dei Contratti, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla Legge. Viceversa il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito per motivate ragioni, dal collaudo anche al di sotto delle soglie minime fissate dalla legge.

Art. 46

(Contenuto e forma del collaudo)

1. Salve le norme specifiche in materia di appalti, il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.
3. L'Amministrazione, con atto del dirigente dell'unità organizzativa interessata, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.

Art. 47
(Prestazione non conforme al contratto)

1. Il collaudatore, in caso di prestazione non regolare o comunque non conforme al contratto, ne dà notizia al responsabile del procedimento e al Dirigente competente che provvedono, ove possibile ad ordinare alla parte per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penali.
2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Il dirigente, qualora il collaudo abbia esito negativo, decide di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 48
(Vizi occulti. Garanzia)

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia dei prodotti ovvero una polizza di garanzia sulla prestazione o entrambe.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inottemperanza il dirigente si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art.49 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per la disciplina dei Contratti”, approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 229 del 10.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 50 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia.